

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI

Statuto modificato con delibera di Consiglio n.3 del 25 maggio 2021.

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO DELL'UNIONE

1. In attuazione dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "TUEL", si è costituita in data 22 maggio 2015 l'Unione di Comuni denominata "UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI", di seguito sinteticamente indicata come "**Unione**", cui partecipano i comuni di: **Monteleone di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Orsara di Puglia, Bovino, Deliceto, Accadia, Sant'Agata di Puglia.**

2. L'**Unione** è Ente Locale, con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'**Unione**, in attuazione dell'art. 44 e del Titolo V della Costituzione, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali e, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

3. L'**Unione** è costituita in prevalenza da comuni montani e pertanto, ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, assume la denominazione di **Unione di comuni montani** ed esercita anche le Specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

4. L'**Unione** costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di contribuire a realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente. Trattandosi prevalentemente di Comuni montani pone altresì particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio.

5. L'**Unione** esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni partecipanti, Può esercitare altresì le funzioni ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione Puglia nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione ai Comuni partecipanti, nonché tutte le ulteriori funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni od accordi stipulati con altre Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'articolo 15 della Legge 241/1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 2 DENOMINAZIONE, TERRITORIO SEDE, STEMMA, GONFALONE E ALBO PRETORIO

1. L'Unione assume la denominazione di "**Unione dei Comuni dei Monti Dauni**". Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

2. L'**Unione** ha sede legale e amministrativa in Bovino in Via Soldato Leggieri n.3.

3. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo di norma si svolgono presso la sede dell'Ente oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi in luoghi diversi.

4. Nell'ambito del territorio dell'**Unione** possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, anche in via temporanea o provvisoria, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.

5. L'**Unione** negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "**Unione dei Comuni dei Monti Dauni**". Lo stemma, è approvato con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.

6. L'**Unione** dei Comuni può dotarsi di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è

approvata con deliberazione del Consiglio.

7. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.

8. L'Unione ha un proprio Albo Pretorio on-line, istituito anche ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, necessario per la pubblicazione degli atti ed avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 3 FINALITÀ, COMPITI E PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Unione dei Comuni dei Monti Danni è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato ai successivi articoli. A tal fine essa rappresenta l'ambito territoriale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico 267/2000 e s.m.i..

2. Ferma restando la salvaguardia delle identità municipali, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).

3. L'Unione, nell'attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di:

- **pari opportunità**, *garantendo a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni;*
- **efficienza e contenimento dei costi**, *ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;*
- **efficacia**, *aumentando la specializzazione degli addetti per una maggiore qualità dei servizi;*
- **semplificazione e trasparenza** dell'attività amministrativa;
- **sviluppo di politiche integrate unitarie**, *per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio;*
- **adeguatezza dimensionale** *per essere ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia e per affrontare e gestire risposte sempre più complesse ai difficili problemi di ordine ambientale, economico e sociale;*
- **valorizzazione e sviluppo professionale** delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità disponibili.

4. L'Unione costituisce l'evoluzione istituzionale delle soppresse comunità montane delle quali eredita il ruolo e le funzioni e rappresenta pertanto un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane di Puglia.

5. L'Unione si pone altresì le seguenti finalità strategiche:

- **promuovere**, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e crescita socioeconomica, cercando di ridurre le differenze socioeconomiche esistenti all'interno del proprio territorio;
- **fornire** alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio, comprese quelle derivanti dall'ambiente montano e dalle diverse peculiarità di tutto il territorio dei Comuni, dalla marginalità territoriale e dalle differenze socioeconomiche presenti nei diversi ambiti del proprio territorio;
- **cooperare** con altre Amministrazioni locali, anche non appartenenti al proprio territorio ed altri Comuni non appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per l'interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni;
- **valorizzare e tutelare** tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;
- **promuovere** attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile;

- **favorire** la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;
- **promuovere** la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art. 4 FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

1. L'Unione rappresenta il luogo nel quale svolgere in modo coordinato la funzione di programmazione e di rappresentanza politica del territorio nella definizione, implementazione ed attuazione delle politiche regionali a proiezione a scala territoriale in materia di:

- a. assetto e governo del territorio;
- b. tutela e valorizzazione ambientale;
- c. sviluppo economico;
- d. tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- e. servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità;
- f. servizi scolastici e formativi;
- g. trasporti locali.

2. L'Unione, per realizzare i propri scopi, adotta ed assume come riferimento metodi e gli strumenti della programmazione, quali:

- il **Piano strategico dell'Unione** che ha valenza di "*Piano generale di sviluppo*" (art. 165 comma 7 del TUEL) sia dell'Unione che dei singoli Comuni;
- i **progetti/programmi** integrati territoriali elaborati dall'Unione in attuazione del Piano strategico;

3. L'Unione, nella preparazione dei piani e dei programmi:

- assicura la loro coerenza con le indicazioni dei programmi regionali e provinciali e le indicazioni urbanistiche dei Piani strutturali dei Comuni e del Piano territoriale di coordinamento di competenza dell'Amministrazione Provinciale;
- adotta il metodo della consultazione e della partecipazione allargata a tutte le istanze locali, pubbliche e private e ai singoli cittadini.

4. L'Unione, tiene altresì conto:

- dei dati conoscitivi della realtà economico-sociale della zona;
- delle indicazioni degli enti operanti nel suo territorio, anche se non espresse in atti di piano, stabilendo con essi gli opportuni coordinamenti.

Art. 5 Cooperazione rafforzata

1. La cooperazione rafforzata si esplica attraverso:

- a. la possibilità di organizzare gli assetti interni e funzionali per **sottoinsiemi autonomi** nell'ambito di servizi svolti per tutti i comuni aderenti all'Unione, tenuto conto che, per alcuni settori operativi, la **dimensione ottimale** di esercizio può risultare inferiore rispetto al livello territoriale Unione;
- b. la possibilità di fornire maggiore livello di servizio agli enti che lo richiedono e conferiscono maggiori risorse;
- c. la possibilità di esercitare ulteriori funzioni in forma associata, anche relativamente ad un sottoinsieme di enti sottoscrittori.

2. In ogni caso, rimangono unici e non frazionati i livelli apicali dell'Unione e le dotazioni economiche e patrimoniali.

Art. 6 Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziani e disabili nell'accesso ai servizi.

2. L'Unione sviluppa forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità, caratterizzate da sportelli di accesso integrati e multifunzionali, collegati alla rete telematica dei comuni e della Regione Puglia, resi operativi anche con il contributo delle organizzazioni del terzo Settore.

3. L'Unione approva il programma delle iniziative nonché la relazione sul loro stato di attuazione.

TITOLO II- FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 7 Funzioni dei Comuni esercitate dall'Unione

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni ed i servizi comunali conferiti indicati nell'allegato "Funzioni e servizi a gestione associata" della deliberazione comunale di approvazione del presente Statuto, del quale **non costituisce** parte integrante e sostanziale. L'allegato "Funzioni e servizi a gestione associata", individua, separatamente, le gestioni ad **adesione obbligatoria** da parte di **alcuni/tutti** i Comuni, le **gestioni ad adesione facoltativa** e, per ciascun comune e per ogni funzione o servizio elencato, la relativa tempistica.

2. Tra le gestioni ad **adesione obbligatoria** sono comprese le "**funzioni fondamentali**", di cui all'articolo 14, comma 27, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.07.2010, n. 122, da esercitare obbligatoriamente in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore ai limiti ai quali la medesima Legge fa riferimento. Fino a diversa disciplina statale o regionale della loro classificazione, ove nello statuto si faccia riferimento a "**funzioni fondamentali**" si intende riferirsi a specificazioni puntuali del loro contenuto rinvenibile in leggi vigenti o, in mancanza, alla ricognizione dei procedimenti, dei servizi e delle attività effettuata con specifici provvedimenti regionali o attraverso la regolamentazione interna dell'Unione.

3. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei in modo da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. I contenuti delle funzioni e dei servizi comunali conferiti di cui ai precedenti commi del presente articolo, i procedimenti, i servizi e le attività che vi fanno capo, di norma, sono definiti dalla legge e dai regolamenti dello Stato e della Regione; i regolamenti dell'Unione provvederanno alle opportune specificazioni al fine di individuare con certezza tutte le competenze oggetto di conferimento. Disposizioni legislative successive che dispongano una diversa aggregazione degli ambiti funzionali e/o una diversa denominazione non comportano necessariamente la modifica dello statuto; l'organo esecutivo è autorizzato a definire una ricomposizione delle funzioni associate sulla base del loro contenuto definito dalle nuove norme e ad assumere gli opportuni atti organizzativi.

4. L'effettivo esercizio di ogni ambito di funzioni indicate ai commi precedenti, od articolazioni interne dello stesso, è deciso sulla base di un **progetto gestionale**, approvato a maggioranza assoluta dall'organo esecutivo dell'Unione, che indica le risorse finanziarie, umane e strumentali che ogni Comune destina alla gestione associata. La data di avvio della gestione da parte dell'Unione è indicata con Decreto del Presidente dell'Unione, che individua anche il responsabile e dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.

5. Qualora le modalità di esercizio associato, individuate dal progetto gestionale di cui al comma 4, in relazione al contenuto delle funzioni trasferite dal Comune all'Unione, richiedano il trasferimento in capo al Presidente dell'Unione di funzioni che la Legge attribuisce espressamente al Sindaco, in particolare per le funzioni indicate ai commi 3, 4, 5, e 6 dell'articolo 50 e all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, questo ultimo provvede, ove ricorra il caso previa intesa con il Ministero competente, a delegare con proprio atto le competenze relative alle funzioni in questione.

6. Nel tenere ferme le scadenze prioritarie indicate dalla Legge per i Comuni obbligati all'esercizio associato di **funzioni fondamentali**, i progetti gestionali, di cui al comma 4, possono prevedere per i Comuni ad adesione volontaria, tempi diversi e/o il conferimento di parte soltanto dei servizi che costituiscono il contenuto di ogni ambito di funzioni, purché sia rispettato il principio di ricomposizione unitaria delle competenze relative ad ogni servizio e sia possibile una gestione economicamente efficiente delle risorse e una funzionalità dei servizi adeguata alle esigenze di tutti i Comuni e dell'Unione.

Art. 8 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

1. Salvo diverse disposizioni di legge, tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono conferire all'**Unione**, con specifica convenzione approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'**Unione**, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere. Di norma, la convenzione da approvare è accompagnata dal **progetto gestionale**, di cui al comma 4 dell'articolo 7 e, a seguito della stipulazione, il Presidente dell'Unione provvede a darne esecuzione con il decreto di cui al medesimo comma.
2. Con apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 32 del D. Lgs 267/2000, le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati.
3. L'esercizio associato delle funzioni comunali di cui al comma 1 è effettuato mediante delega all'**Unione** delle competenze decisionali e amministrative o mediante la costituzione presso la stessa di un ufficio comune competente per la gestione in luogo degli uffici comunali.
4. Nel caso di esercizio associato di funzioni mediante delega, totale o parziale, di competenze decisionali di indirizzo e di controllo, l'atto esplicita chiaramente la volontà di delegare al corrispondente organo dell'Unione tali competenze relative alla funzione associata.

Art. 9 Funzioni e servizi esercitati per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'**Unione** può esercitare le funzioni ed i servizi indicati dagli articoli precedenti anche per conto di Comuni non partecipanti all'**Unione**, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'**Unione** e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'**Unione** ed indica le risorse necessarie al funzionamento della gestione associata. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'**Unione** se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti e se tra questi esprimono voto favorevole i rappresentanti della maggioranza dei Comuni membri che già hanno conferito tale funzione all'Unione.
2. L'**Unione** accetta di esercitare le funzioni di cui al comma 1 quando già le sono state affidate da almeno due Comuni costituenti.
3. All'organo esecutivo dell'**Unione** è invitato a partecipare a titolo consultivo anche il Sindaco del Comune affidante, o un suo delegato, per le sole decisioni che riguardano la gestione associata convenzionata. L'organo esecutivo, ove del caso, dà conto del parere espresso dal rappresentate del Comune non facente parte dell'Unione,
4. La convenzione deve indicare:
 - a) Il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;
 - b) Il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;
 - c) Le modalità di utilizzazione delle risorse destinate dal Comune alla gestione, mediante trasferimento al bilancio dell'Unione o assegnazione da parte della Giunta comunale al responsabile gestionale con accertamento/impegno diretto sul bilancio comunale;
 - d) Le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;
 - e) I trasferimenti di personale e di beni strumentali;
 - f) La durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;
 - g) La competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione;
 - h) Il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

Art. 10 Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

1. Il conferimento, delle funzioni e servizi di cui agli articoli 7 e 8 si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza

semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, del progetto gestionale e di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
- le modalità di recesso.

2. All'atto dell'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione, sulla base del **progetto gestionale**, di cui all'art. 7 comma 4, predisposto ed approvato dall'organo esecutivo, effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà, essere adeguatamente motivata.

3. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.

Art. 11 Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati, sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.

3. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti dall'Unione:

- **in economia**, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
- **mediante affidamento a terzi** con procedure di evidenza pubblica, in base alle procedure previste dal Codice degli appalti e dei regolamenti;
- **mediante affidamento diretto** con apposita convenzione ad uno dei Comuni dell'Unione;
- **con le altre forme di gestione** previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.

4. Dalla data stabilita per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adottano atti in difformità. Salva diversa previsione, i procedimenti relativi a istanze presentate prima del termine da cui decorre l'esercizio da parte dell'Unione sono conclusi dal Comune; il Sindaco può, previo accordo con gli altri Sindaci, incaricare il responsabile dell'Unione per l'adozione dei relativi atti gestionali.

5. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, unitamente alle risorse economiche, o comunque mediante comando o distacco.

Art. 12 Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese relative alle funzioni e ai servizi comunali affidati all'Unione sono ripartite tra i Comuni affidatari, nel rispetto dei criteri statutari, sulla base di parametri definiti ed approvati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'Unione alla quale gli enti si attengono per l'allocazione nei rispettivi bilanci. Nell'individuazione delle spese l'organo esecutivo tiene conto di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi e di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione. Queste ultime sono attribuite ad ogni funzione o servizio proporzionalmente all'incidenza che le relative spese dirette hanno nell'economia generale dell'Unione.

2. Le residue spese generali di funzionamento dell'Unione, non coperte da entrate derivanti dalle funzioni comunque esercitate o dai servizi espletati, troveranno copertura nel bilancio dell'Unione con le modalità e i criteri stabiliti dall'organo esecutivo.

3. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini di utenza di ciascun servizio.

4. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo

le modalità fissate nelle relative convenzioni sulla base del progetto gestionale; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'**Unione** e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

5. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'**Unione**, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la relativa convenzione.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Norme generali

Art. 13 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'**Unione**: il Consiglio, il Presidente e la Giunta.

2. Gli organi dell'**Unione** sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.

3. Il Consiglio è composto esclusivamente da consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti. I singoli Consigli dei Comuni associati devono eleggere i rispettivi rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione, e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.

4. Può essere **Presidente** dell'**Unione** esclusivamente chi ricopre la carica di **Sindaco** di uno dei Comuni dell'**Unione**.

5. Possono far parte della **Giunta** esclusivamente i componenti dell'esecutivo dei Comuni dell'**Unione**.

6. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta all'**Unione**.

7. I Componenti degli Organi dell'**Unione** cessano dalla carica oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente, rimozione o sospensione, e negli altri casi previsti dalla legge.

8. Agli organi dell'**Unione** e ai loro componenti si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni delle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

Art. 14 Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

1. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'**Unione** i sindaci o consiglieri dei comuni associati all'**Unione** che:

- siano dipendenti dell'**Unione**, salvo che posti in aspettativa non retribuita;

- si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del **TUEL** nei confronti dell'**Unione**, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di sindaco o di consigliere comunale.

2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'**Unione** provvede ai sensi dell'articolo 69 del **TUEL**. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'**Unione**, il Presidente decade dalla carica.

3. Si richiama il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con D.Lgs. 31.12.2012, n. 235, e successive modificazioni.

Art. 15 Dimissioni dei componenti degli organi di governo

1. Le dimissioni volontarie da Presidente dell'**Unione** o da consigliere dell'**Unione**, indirizzate rispettivamente

alla Giunta o al Consiglio, devono essere presentate personalmente o per il tramite del segretario generale del comune di appartenenza. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Capo II - Il Consiglio dell'Unione

Art.16 Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'**Unione** è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'**Unione** stessa ed esercita il controllo politico amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
2. Il Consiglio dell'**Unione**, al fine di assicurare la piena funzionalità e snellezza dell'organo collegiale, è composto da un numero di consiglieri complessivo tale da assicurare l'espressione di un membro della maggioranza da parte di ciascun Consiglio comunale (1 x numero dei Comuni aderenti) e di un numero di membri delle minoranze corrispondente al 10% dei seggi delle maggioranze (1 x numero dei Comuni aderenti: 10), arrotondato all'unità superiore in caso di decimale. Nel caso in cui tale percentuale esprima un numero pari ad uno l'elezione del componente di minoranza spetta al comune più popoloso. Nel caso in cui tale percentuale esprima un numero superiore ad uno l'elezione del componente di minoranza spetta, fino ad esaurimento del numero di consiglieri riservati alla minoranza, ai comuni più popolosi in ordine decrescente. Qualora aderiscano successivamente all'Unione Comuni di dimensione abitativa superiore a quella dei Comuni già facenti parte dell'Unione, il/i Comune/i di popolazione più elevata provvede/ono ad eleggere il/i membro/i della minoranza come indicato nei precedenti periodi del presente comma, in occasione del rinnovo dei rappresentanti del Comune che esprimeva il membro della minoranza.
3. Per i Comuni più popolosi che devono eleggere il rappresentante della maggioranza e il rappresentante della minoranza, l'elezione avviene con voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza, compresi i candidati eletti consiglieri ai sensi degli articoli 71 e 73 del D.Lgs. 267/2000. Le elezioni avvengono nel rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere indicate al successivo articolo 21. In caso di parità di voti è proclamato eletto il Consigliere che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, ed in caso di parità di cifra individuale, il consigliere più giovane di età.
4. I singoli Consigli dei Comuni associati devono eleggere i rispettivi rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione, e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.
5. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
6. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella sua seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità.
7. In deroga a quanto previsto all'art. 13 comma 6 del presente statuto, in caso di rinnovo del Consiglio Comunale, i componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali.
8. Decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 13 (cioè 45 giorni), se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché, ove necessario a raggiungere il numero previsto di consiglieri del Comune, il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali e componente dell'assemblea dell'Unione il consigliere più giovane di età.

9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dal commissario.

10. In via generale ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 17 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Le singole convenzioni di conferimento delle funzioni e dei servizi disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via d'urgenza.

3. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 18 Presidenza del Consiglio

1. Nella prima adunanza il Consiglio, convocato dal Presidente dell'Unione, subito dopo aver preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La carica ha durata triennale e deve essere rispettato il principio della rotazione triennale dei rappresentanti di ciascun Comune aderente nel Consiglio dell'Unione. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, è Presidente del Consiglio il rappresentante del Comune aderente all'Unione con il minore numero di abitanti e, a scorrimento data la durata triennale della carica, si considera il numero di abitanti e, a scorrimento data la durata triennale della carica, si considera il numero di abitanti dei Comuni aderenti in ordine crescente, e con riferimento ai Comuni che hanno eletto in totale un numero di rappresentanti superiore ad uno (vedasi tabella riparto art. 16, comma 2), sarà chiamato a coprire la carica di Presidente il Consigliere che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:

a. convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;

b. vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;

c. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti convenzioni e patti in genere;

d. convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento di cui all'art. 17, le sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente.

4. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 19 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed

altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'**Unione** dei Comuni.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 17, comma 2 del presente Statuto.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento.

Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente dell'**Unione**, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art. 20 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di 45 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 21 Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'**Unione** e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'**Unione**.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel Consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il Consiglio comunale, considerati senza includere il Sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'**Unione** si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale.

Art. 22 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'amministrazione la cui presidenza affidata a consiglieri di minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni.

Art. 23 Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute successive a quella di insediamento, sono convocate dal Presidente con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.

2. La seduta può essere di carattere ordinario, straordinario o urgente, secondo le previsioni del regolamento di funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio può anche, per giusto motivo, riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Capo III -Il Presidente dell'Unione

Art. 24 Elezione del Presidente dell'Unione

1. La prima seduta del Consiglio dell'**Unione** viene convocata dal Presidente pro-tempore entro quindici giorni dall'insediamento del Consiglio dell'Unione, a seguito della elezione dei consiglieri da parte dei Consigli Comunali.
2. In tale seduta il Consiglio dell'**Unione** elegge a maggioranza assoluta il **Presidente** dell'Unione tra i **Sindaci** dei Comuni che la costituiscono. La carica ha durata triennale e deve essere rispettato nelle successive elezioni il criterio della rotazione triennale dei Sindaci di ciascun Comune aderente nel Consiglio dell'Unione. La prima elezione del Presidente è preceduta dal sorteggio effettuato dal Consiglio dell'Unione del Comune dal quale inizierà la rotazione triennale. La rotazione triennale avverrà secondo l'ordine alfabetico dei Comuni istituenti risultante a seguito del sorteggio di cui al periodo precedente. I Comuni entrati nell'Unione successivamente alla sua istituzione entrano nella rotazione in coda rispetto ai Comuni di prima istituzione dell'Unione ed in ordine d'ingresso.

Art. 25 Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'**Unione** dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a. rappresenta l'**Unione** e presiede la Giunta;
 - b. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'**Unione**, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle **Unioni** comunali;
 - c. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'**Unione** e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d. provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'**Unione** presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - e. provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina e alla revoca del segretario dell'**Unione**;
 - f. attribuisce specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta e incarichi per oggetti determinati ai singoli componenti del Consiglio;
 - g. attribuisce incarichi per oggetti determinati ai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione, anche se non componenti del Consiglio o della Giunta dell'Unione. I Sindaci incaricati dei Comuni appartenenti all'Unione, anche se non componenti del Consiglio o della Giunta dell'Unione (o in caso di impedimento i Vice Sindaci) partecipano alle Giunte e alle Assemblee dell'Unione senza diritto di voto e senza essere computati nel quorum richiesto per la validità della seduta e per la maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione delle deliberazioni.

Entro 15 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.

Art. 26 Durata in carica e cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio, con durata triennale della carica, a rotazione tra i Sindaci dei Comuni associati, come previsto nell'art. 24.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione; le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di consigliere; la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

Art. 27 Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente, viene nominato con durata triennale dal Presidente tra i membri della Giunta, secondo quanto indicato nell'art. 28, comma 1, lettera b), e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente della Giunta più giovane di età.

Capo IV La Giunta dell'Unione**Art. 28 Composizione e nomina della Giunta**

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta esecutiva, composta dal Presidente dell'Unione e da un numero variabile di assessori, comunque non superiore al limite di legge per i comuni di pari popolazione; il presidente determina la composizione numerica della giunta nel rispetto dei limiti Stabiliti e nomina gli assessori; gli assessori sono scelti dal presidente tra i componenti degli esecutivi dei comuni aderenti nel rispetto dei seguenti criteri: a) non più di uno per lo stesso Comune; b) un componente deve essere scelto seguendo l'ordine di rotazione dei Comuni sorteggiato a norma dell'art. 24 e allo stesso va attribuita la carica di Vice Presidente; c) dalla scelta è escluso il comune che esprime il presidente. Gli Assessori hanno durata triennale (corrispondente alla carica del presidente che li nomina).

Il Presidente dell'Unione dà comunicazione dell'avvenuta nomina al Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla nomina.

2. Il Presidente può revocare un assessore, con le procedure previste per la revoca dei componenti delle giunte comunali.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. Sino all'elezione del nuovo presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del presidente sono svolte dal Vicepresidente.
4. In caso di dimissioni o di decadenza di un assessore, il Presidente provvede alla surroga con un rappresentante dello stesso Comune del dimissionario.
5. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, in ogni caso, al venir meno della carica di Sindaco o assessore del Comune.
6. Nel caso di scioglimento, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, del Consiglio del Comune cui appartiene uno dei componenti della Giunta esecutiva dell'Unione, la stessa è integrata dal Commissario governativo.
7. La Giunta, così composta, ha durata triennale, e cessa al cessare della carica del Presidente dell'Unione che la nomina.

Per il caso di rinnovo elettorale degli Amministratori Comunali, durante il triennio, il Sindaco neoeletto subentrerà di diritto nella medesima posizione del suo predecessore.

Art. 29 Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al Consiglio o al Presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti

dello stesso. Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.

3. La Giunta compie tutti gli atti che il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

4. In particolare, la Giunta:

a. attua gli indirizzi del Consiglio;

b. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

c. riferisce al Consiglio sulla propria attività;

d. adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

e. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;

f. competono in particolare alla Giunta:

- l'adozione del Piano Esecutivo della Gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni;

- l'approvazione del progetto gestionale per l'effettivo esercizio dei servizi e delle funzioni conferite all'Unione;

g. con atti assunti dalla maggioranza assoluta dei componenti: delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate;

h. interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie;

i. delibera, all'unanimità dei componenti, sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera h) ed i), il Presidente dell'**Unione**, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.

6. La Giunta istituisce **conferenze settoriali**, costituite da sindaci e/o assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

7. Le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva i rapporti tra la competenza della Giunta dell'Unione e la competenza delle singole Giunte comunali nelle materie conferite.

Art. 30 Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

2. Per la validità delle adunanze e richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Alle Sedute della Giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i segretari comunali, il Segretario.

4. Le deliberazioni, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare, fermo restando quanto disposto nell'art. 25, comma 2, lettera g, gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento di cui la Giunta può dotarsi.

7. Limitatamente all'approvazione della relazione di bilancio, la stessa si intende approvata quando ottenga il voto favorevole di 2/3 degli assessori assegnati. Qualora non venga raggiunto il suddetto quorum, è sufficiente la maggioranza di cui al comma 4. In tale ultimo caso la Giunta deve riunirsi entro tre giorni dalla seduta infruttuosa.

8. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi e rese per alzata di mano. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

9. Le deliberazioni della Giunta vengono affisse presso l'albo pretorio on-line dell'Unione e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

Capo V - Maggioranze speciali richieste agli organi collegiali

Art. 31 - Particolari casi di maggioranze speciali richieste per le deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nei casi sotto individuati, sono validamente assunte con i quorum aggiuntivi (oltre al quorum ordinario sempre richiesto) rispettivamente indicati:

- a. per gli atti concernenti le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 dello Statuto, nonché per le convenzioni inerenti l'assunzione di funzioni affidate da soggetti pubblici diversi dai Comuni dell'**Unione**: occorre il voto favorevole dei Consiglieri/assessori/Sindaci che, nei rispettivi organi, rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati;
- b. per provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani: è richiesto il voto favorevole dei Consiglieri/assessori/Sindaci che, nei rispettivi organi, rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani;
- c. per provvedimenti inerenti l'esercizio associato di funzioni fondamentali svolto dall'Unione, esclusivamente in favore di comuni obbligati: è richiesto il voto favorevole dei Consiglieri/assessori/Sindaci che, nei rispettivi organi, rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni obbligati;
- d. per gli atti fondamentali dell'ente e le norme di organizzazione degli uffici: è richiesto il voto favorevole dei Consiglieri/assessori/Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni;

2. Si prescinde dalle maggioranze di cui al comma 1 nel caso in cui i Consiglieri/assessori/Sindaci dei comuni interessati risultino assenti ingiustificati alle riunioni degli organi collegiali.

TITOLO IV- ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 32 Principi generali

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai Responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi Poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

4. L'assetto organizzativo dell'**Unione** è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

5. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:

- a. il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;
- b. la flessibilità e interfunzionalità degli uffici dell'Unione attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva e necessaria integrazione anche tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

6. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

Art. 33 Principi generali di organizzazione

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio che esse hanno carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'Amministrazione.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità. A tale fine le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione, anche per periodi prefissati, nell'ambito della dotazione organica complessiva, in attuazione del principio della piena mobilità all'interno dell'ente, solo nel rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.
3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. In tale contesto i Responsabili dell'**Unione** possono esprimere pareri e compiere attività previste dalla legislazione nazionale statale o regionale, **anche per i singoli comuni**, quando la legislazione stabilisce anche implicitamente che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.
5. Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di organizzazione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della legalità formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 34 Principi generali' in materia di personale

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.
2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

Art. 35 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle Leggi, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
3. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e di quelli desumibili dal presente Statuto.

Art. 36 Controllo interno

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli più avanti indicati, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici devono consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo di seguito indicate:

- a. controllo di regolarità amministrativa e contabile preventivo e successivo finalizzato a garantire la regolarità e la legalità dell'azione amministrativa;
- b. controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
- c. valutazione della dirigenza finalizzato a confrontare, con periodicità almeno annuale, i risultati della gestione con gli obiettivi programmati delle direttive degli organi politici;
- d. valutazione e controllo strategico finalizzati a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo e mirati a verificare l'effettiva attuazione.

Art. 37 Il Personale

1. Il personale dell'Unione è composto da:

- a. dipendenti a tempo indeterminato o determinato dei Comuni partecipanti dagli stessi trasferiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 all'Unione;
- b. dipendenti a tempo indeterminato o determinato provenienti dai Comuni partecipanti o da altre pubbliche amministrazioni temporaneamente assegnati all'Unione in utilizzo parziale, distacco, comando o istituti analoghi previsti dalla legge;
- c. dipendenti a tempo determinato e indeterminato, reclutati dall'Unione in base alle norme vigenti e nel rispetto dei limiti procedurali e di spesa dalle stesse imposti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale suddivisa in aree/settori di attività. Per ogni area di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare i Responsabili di Area/Settore. La Giunta dell'Unione, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare in merito alla richiesta ai Comuni partecipanti di assegnazione di personale ai sensi del precedente comma 1, lettera b.

3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali e gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 38 Il Segretario

1. L'Unione si avvale di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari comunali in servizio presso i Comuni facenti parte dell'Unione, nel rispetto delle norme vigenti.

2. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti per la revoca del segretario comunale.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Il Segretario in particolare:

- a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;
- b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

4. Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

5. Il Presidente nomina il Vice Segretario scegliendolo tra i funzionari ovvero tra il personale in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo.

6. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza.

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 39 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 40 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:
 - a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b. trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
 - c. trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi;
 - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e. contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - f. trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;
 - g. trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - h. rendite patrimoniali;
 - i. accensione di prestiti;
 - j. prestazioni per conto di terzi;
 - k. altri proventi o erogazioni.
3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestioni associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione
 - a. alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
 - b. al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
 - c. alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.
4. L'Unione, entro il 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario provvede, con deliberazione della Giunta, assunta all'unanimità, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.
5. I comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

Art. 41 Modalità di determinazione e ripartizione delle spese

1. Ogni comune aderente all'Unione partecipa:
 - a. alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni associate a cui il comune partecipa;
 - b. alle spese per lo svolgimento delle funzioni cui eventualmente non partecipa, sulla base dei criteri perequativi stabiliti dalla Giunta dell'Unione e comunque in forme assolutamente complementari e residuali rispetto ai Comuni effettivamente partecipanti alle funzioni;
 - c. alla quota di spese generali dell'Unione attribuibile alle stesse funzioni.
2. Le spese indirette (o generali) sono ripartite tra i comuni in rapporto a parametri oggettivi individuati in base all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio. In mancanza di analisi multifattoriale, i costi generali sono imputati alle singole funzioni in proporzione ai relativi volumi di attività in termini finanziari.
3. I parametri di ripartizione saranno individuati per ciascuna tipologia di servizi con specifico provvedimento del Consiglio dell'Unione.
4. E' sempre possibile per ciascun comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a

standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per il Comune stesso o per i cittadini residenti nel proprio territorio.

Art. 42 Responsabilità economico-patrimoniale di comuni inadempienti

1. Ogni comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata sia effettiva rispetto alle previsioni di bilancio, risulti da documentazione certa e sia causata in via esclusiva dal comune interessato.
2. L'azione di responsabilità può essere intrapresa soltanto se preceduta da una diffida del Presidente a rimuovere entro un termine congruo il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati

Art. 43 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto secondo i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico - finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale.
4. I documenti di cui ai precedenti commi sono accompagnati da un programma di mandato, predisposto dal Presidente e di validità pari alla durata del suo mandato, che riporta gli obiettivi di carattere generale da perseguire nel periodo, anche in rapporto a documenti esistenti di pianificazione strategica di cui all'art. 4 comma 2 dello statuto. Il programma di mandato viene aggiornato annualmente
5. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli Comunali.

Art. 44 Controllo di gestione

1. L'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, il controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.
2. Il controllo di gestione si realizza anche attraverso il costante monitoraggio e valutazione dei servizi erogati.

Art. 45 Risultati della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l'apporto tecnico del Responsabile di Posizione Organizzativa, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.
2. Non appena possibile e comunque entro un triennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

Art. 46 Revisore dei conti

1. Il Revisore viene designato secondo la legislazione vigente.
2. Competono al Revisore dei conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Unione connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dall'albo dei revisori contabili è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 47 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 48 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'**Unione** è costituito:
 - a. da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - b. da attività finanziarie immobilizzate;
 - c. da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.
2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. L'**Unione**, inoltre, può essere consignataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla pianificazione finanziaria concordata tra gli enti.
4. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

Art. 49 Attività contrattuale

1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

TITOLO VI- DURATA, SCIoglimento E RECESSO

Art. 50 Durata dell'Unione

1. L'**Unione** è costituita a tempo indeterminato.

Art. 51 Scioglimento dell'Unione

1. L'eventuale scioglimento consensuale è disposto con una deliberazione Consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'**Unione**, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.
2. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra **Unione** e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'**Unione**, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Lo scioglimento si perfeziona con una convenzione sottoscritta da tutti i comuni per l'attuazione delle regole indicate nel presente articolo, inclusa l'individuazione dei soggetti gestori dei procedimenti in corso.
3. I comuni che, per effetto delle leggi regionali e nazionali in materia sono obbligati all'esercizio associato di alcune funzioni e servizi dovranno provvedere agli adempimenti previsti dalla legge nel periodo intercorrente dalla deliberazione di scioglimento alla data fissata per lo scioglimento stesso.
4. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione

di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'**Unione** e alla gestione degli eventuali contenziosi insorti.

5. In caso di scioglimento, il personale comandato, distaccato e trasferito all'**Unione** da parte dei singoli comuni rientra nella dotazione organica dei comuni di provenienza, anche nel caso in cui i comuni interessati siano nel frattempo usciti dall'**Unione**. Il personale assunto direttamente dall'**Unione** viene altresì ricollocato all'interno dei comuni aderenti sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'**Unione** dei singoli comuni e il personale ricollocato. L'accordo deve essere concluso prima della data fissata per lo scioglimento dell'**Unione**; in assenza di tale accordo, non è possibile procedere allo scioglimento. Tali disposizioni valgono anche per il personale assunto a tempo determinato, fino allo spirare del termine previsto dal contratto.

6. In caso di scioglimento dell'**Unione** il patrimonio dell'**Unione** viene suddiviso tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato, con le modalità pratiche previste dalla convenzione di cui al comma 2.

Art. 52 Recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti

1. Ogni Comune partecipante all'**Unione** può recedere unilateralmente mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione della stessa all'**Unione** a mezzo di posta elettronica certificata, da trasmettere almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare.

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

3. In caso di recesso, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'**Unione**; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune. Il passaggio di competenza tra **Unione** e comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa.

4. Entro la data fissata per il recesso il Comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'**Unione**.

5. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'**Unione** da parte di quel singolo comune torna nella dotazione organica del comune stesso. L'**Unione** può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, previa deliberazione all'unanimità della Giunta dell'**Unione**. Qualora la procedura di recesso sia attivata da più di un ente, anche in momenti non contestuali, l'**Unione** ha facoltà di richiedere la ricollocazione di una quota del personale assunto direttamente dall'**Unione** all'interno dei comuni recedenti, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di partecipazione degli enti in fase di recesso.

Art. 53 Esclusione di un comune dall'Unione

1. La proposta di esclusione di un comune aderente all'**Unione** può essere presentata da uno o più, membri del Consiglio o della Giunta solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni del presente Statuto e agli obblighi da esse derivanti ovvero rispetto a comportamenti che concretamente ostacolano il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'**Unione** o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penali o perdita di trasferimenti o contributi specifici.

2. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivato, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'**Unione** con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti della Giunta, che rappresentino almeno i 2/3 della popolazione dell'**Unione**, prima di essere sottoposta al voto del Consiglio dell'**Unione** con le modalità previste dalle modifiche statutarie.

3. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione.

4. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto.

Art. 54 Recesso dalle funzioni

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'**Unione**. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'**Unione**.
2. Il recesso da una data funzione può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano alla funzione in oggetto.
3. In ogni caso il recesso da una o più, funzioni non implica necessariamente la modifica al presente statuto.
4. La revoca all'**Unione** di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Art. 55 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione

1. Nei casi di scioglimento, recesso, ed esclusione, la Giunta dell'**Unione** dispone la predisposizione di un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'**Unione** per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il piano è allegato ad un'apposita convenzione che disciplina l'applicazione operativa delle clausole riportate nei precedenti articoli del presente titolo.
2. In caso di recesso, salvo diversa disciplina dello statuto dell'**Unione** di comuni o, per quanto non previsto dallo statuto, salvo accordi intercorsi tra il comune interessato e l'**Unione**, il comune recedente:
 - a. resta obbligato nei confronti dell'**Unione** per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l'ente, come derivanti dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'**Unione**, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'**Unione**;
 - b. resta altresì obbligato nei confronti dell'**Unione** per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'**Unione** per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'**Unione**, per tutta la durata di detti affidamenti.
3. In caso di scioglimento dell'**Unione**, il comune già facente parte dell'**Unione** resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'**Unione** e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempiute verso l'**Unione**, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'**Unione**, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'**Unione**. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'**Unione** e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'**Unione**, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e l'ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.
4. Nei casi di uscita dall'**Unione** o di recesso da funzioni, il comune "uscente" rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Ha diritto invece alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti, calcolata con il criterio di cui all'art. 12, comma 6, e quantificata sulla base del valore di acquisto, detratte le quote di ammortamento applicabili. Qualora il patrimonio non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità devono essere concordate specifiche compensazioni da riportare nel piano di cui al comma 1.
5. Il piano di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta dell'**Unione** e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate.
6. Si applicano, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, i principi della solidarietà attiva e passiva.

Art. 56 Adesione di nuovi Comuni all'Unione

1. L'adesione all'**Unione** di nuovi Comuni, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dal Consiglio dell'**Unione** su proposta del Presidente.
2. La richiesta di adesione, approvata in uno con lo statuto dell'Unione con deliberazione del Consiglio del Comune interessato con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, deve essere presentata al Presidente dell'Unione entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio

finanziario successivo a quello delle richieste.

3. Il comune che aderisce all'**Unione** successivamente alla sua costituzione è tenuto al versamento di una quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. Sono possibili accordi in deroga al presente articolo purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

4. Il Presidente dell'**Unione** convoca il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini di cui al comma 1.

5. In caso di nuove adesioni, la Giunta e il Consiglio dell'**Unione** sono soggetti a integrazione secondo la procedura di cui al presente statuto.

TITOLO VII - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 57 - Trasparenza e pubblicità degli atti e dell'azione dell'Unione

1. L'**Unione** informa la propria attività al principio di trasparenza ed integrità, nel rispetto della Costituzione e delle leggi vigenti; a tal fine tutti gli atti degli organi dell'ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini sul sito internet dell'**Unione**, per favorirne la diffusione e la conoscenza e per garantire l'imparzialità della gestione.

2. L'**Unione**, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di comunicazione, ma considerando attentamente il problema della divisione digitale (digital divide) cui sono sottoposte le fasce più deboli di popolazione.

Art 58 - Accesso agli atti e procedimento amministrativo

1. I cittadini e i portatori di interesse, rispettivamente ai sensi del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013 e della L. 241/1990 e sani, possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'**Unione** e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

2. I consiglieri comunali dell'**Unione** hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'**Unione** utili all'esercizio del mandato. L'accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie degli enti locali aderenti con le strutture e gli organi dell'**Unione**.

3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, i consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.

4. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'**Unione** e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.

5. Il regolamento di cui al comma 4 ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

6. L'**Unione** può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della normativa vigente.

Art 59 - Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini

1. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che riguardano il sistema locale, l'**Unione** persegue i seguenti obiettivi:

a. **contribuire** a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;

b. **promuovere** la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo dell'Unione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

c. **rafforzare**, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

d. **creare** e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;

- e. **contribuire** ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
- f. **favorire** l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
- g. **sollecitare** e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali;
- h. **promuovere** la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
- i. **ricevere informazioni** inerenti la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

Art. 60 - Partecipazione e tutela degli utenti

1. Nei diversi settori di competenza l'**Unione** favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi, promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione che sono attivamente coinvolti nei processi di formazione delle decisioni. Tali organismi potranno anche essere integrati o incorporati in analoghi organismi già esistenti a livello di zona.
2. L'Unione mantiene attivo un servizio per la comunicazione pubblica con lo scopo di:
 - a. mantenere costantemente aggiornato il sito dell'Unione;
 - b. promuovere la conoscenza e la pubblicizzazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto fra tutti gli interessati, anche attraverso campagne di comunicazione pubblica mirate e diversificate per target di utenza;
 - c. assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, riceverne i reclami e fornire, ove possibile e sentite le parti coinvolte, le necessarie indicazioni per il superamento delle inefficienze riscontrate;
 - d. fornire chiarimenti sull'iter dei singoli procedimenti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.Tale servizio è effettuato in stretta connessione con gli uffici degli enti aderenti.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 Prima costituzione degli Organi dell'Unione

1. Qualora uno o più Consigli Comunali non ottemperino, nei tempi prescritti dagli articoli 13 e 16, alla nomina, il Sindaco del Comune sede dell'Unione potrà procedere a costituire e insediare in via provvisoria il Consiglio dell'Unione purché risultino eletti la metà più uno dei componenti previsti dal presente Statuto.
2. Il primo Presidente dell'Unione dura in carica fino al 31 dicembre 2014.
3. Fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 18, ne esercita le relative funzioni il Sindaco del Comune con minore numero di abitanti.

Art. 62 Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione (regolamento dei contratti, di contabilità ecc.) si applicano; provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.
2. Il Consiglio dell'**Unione** delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

Art. 63 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'**Unione** determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia totale o parziale delle normative regolamentari comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'**Unione** indicano per quanto possibile, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 64 Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del TUEL, si

applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni dell'**Unione** e sarà inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti. Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo. Le successive modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le stesse procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Bovino, 25 maggio 2021